



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

Esenzione dell'imposta di
bollo per l'anno 2022

Art. 1, comma 731, della legge
30 dicembre 2021, n. 234

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI UDINE - DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETÀ
E
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAGRINI – MARCHETTI"**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI PERCORSI
DI FORMAZIONE, VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEGLI
ARTT. 5 E 13 DEL D.M. N. 249/2010**

L'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (d'ora in poi denominato "**DILL**"), con sede legale in Udine, via Palladio 8, e sede operativa in Udine, via Petracco 8, C.F. 80014550307, rappresentato dalla Direttrice prof.ssa Fabiana Fusco, domiciliata per la sua carica presso la sede operativa, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2018,

E

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "**Magrini – Marchetti**" (d'ora in poi denominato "**ISTITUTO**"), C.F. e P.I. n. 94134560302, con sede legale in Via Praviolai, 18 – 33013 GEMONA (UD), rappresentato da Marco Tommasi, in qualità di Dirigente Scolastico/Coordinatore Didattico,

PREMESSO che l'Università di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, è sede amministrativa dei "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10/07/2010" (d'ora in poi denominato **CSS**);

VISTI gli articoli 6 e 11 del Regolamento sull'autonomia didattica, modificato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che prevedono rapporti di collaborazione tra l'Università e Istituti scolastici nell'ambito di una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti;

VISTA la Legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione n. 59 del 13 marzo 1997 che stabilisce che le Università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di orientamento scolastico, ricerca e aggiornamento;

VISTO il Decreto emanato dal MIUR in data 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, 249 che disciplina il percorso di specializzazione prevedendo, nell'allegato B:

- 1) che i corsisti debbano obbligatoriamente svolgere il tirocinio nella misura di 300 ore così suddivise: 150 ore di tirocinio diretto e 25 ore di rielaborazione con il Tutor dei tirocinanti da svolgersi presso gli istituti scolastici; 50 ore di rielaborazione con il Tutor coordinatore e 75 ore di T.I.C. da svolgersi presso le sedi Universitarie;
- 2) che il tirocinio debba espletarsi in non meno di 5 mesi e che deve essere effettuato presso le istituzioni scolastiche;
- 3) che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche;
- 4) che le progettazioni debbano essere coerenti con le finalità dei CSS con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo;
- 5) che il Tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità previste dal decreto MIUR di data 30 settembre 2011 – Allegato B;

- 6) che il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei Tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio in relazione alla:
 - rielaborazione dell'esperienza professionale;
 - rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.
- 7) che sino alla predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche accreditate di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d' intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio (articolo 15, comma 23 D.M. 249/2010, in analogia con quanto previsto per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo).

TENUTO CONTO dell'individuazione dei Tutor coordinatori (art. 2 lettera d – Decreto MIUR del 30 settembre 2011) a seguito dei bandi emanati dal DILL – Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società;

CONSIDERATO che l'attuazione dei percorsi per la Formazione degli insegnanti richiede una forte interazione tra Scuola e DILL che sono chiamati a collaborare nel rispetto delle reciproche autonomie;

NELLE MORE della predisposizione dell'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'art. 12 del DM 249/2010 e al D.M. 93/2012;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio del DILL, relative all'attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, come definite dagli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Udine che propongono e approvano l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, come definite dagli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. L'ISTITUTO e il DILL stabiliscono un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di tirocinio nei CSS e in particolare per il tirocinio indiretto e diretto per un totale di 300 ore, delle quali 175 da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche, così come previsto dal D.M. 30 settembre 2011 Allegato B.
2. Ai sensi dell'art. 8.3 del DM 93/2012, l'ISTITUTO e il DILL concordano il riconoscimento all'ISTITUTO di un contributo proporzionato al numero di tirocinanti e al numero delle ore effettivamente svolte dai corsisti.

Art. 2 - Attività di tirocinio nei CSS

1. Il coordinamento delle attività di tirocinio dei CSS è affidato dal Consiglio del DILL al Direttore del corso (D.M. 30 settembre 2011 – art. 3 comma b) il quale stabilisce le modalità di collaborazione tra i Tutor dei tirocinanti, i Tutor coordinatori e i docenti universitari.
2. Per ogni ciclo di CSS, il Direttore del Corso chiede all'ISTITUTO l'attivazione del tirocinio e l'accoglienza dei corsisti, di cui trasmette il nominativo e il relativo ordine di scuola. Il tirocinio sarà attivato a seguito della conferma di accettazione da parte dell'ISTITUTO e della nomina del Tutor dei tirocinanti.
3. Le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni dovranno essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.
4. Le attività di tirocinio nella scuola si articolano nei seguenti punti: osservazione, interventi didattici in collaborazione con il Tutor dei tirocinanti (didattica assistita), progettazione e realizzazione di percorsi didattici (attività in autonomia) in accordo con e alla presenza del Tutor dei tirocinanti, per un numero di ore stabilite dal Tutor coordinatore.
5. Le attività di Tirocinio indiretto comprendono attività di supervisione da parte dei Tutor dei tirocinanti presso le sedi di tirocinio in merito alla rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale per un totale di 25 ore.
6. Ai Tutor dei tirocinanti sono affidati compiti previsti dalla normativa ed in particolare dal DM 249/2010, art 11 comma 3. Essi curano la compilazione del "libretto di tirocinio" del tirocinante appositamente

predisposto e devono riferire tramite relazione al Tutor coordinatore in merito all'attività svolta dal tirocinante.

7. L'attività di tirocinio si conclude con la stesura, da parte del tirocinante, di una relazione del lavoro svolto, in collaborazione con l'insegnante Tutor che ne ha seguito l'attività, come previsto dal DM 249/2010, art. 10 comma 6

Art. 3 – Compiti dell'Istituto

1. L'ISTITUTO individua i Tutor dei tirocinanti, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 Allegato B, cui assegnare il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, al fine di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
2. L'ISTITUTO:
 - a. autorizza, con decisione del Capo d'Istituto, la partecipazione del corsista alle attività connesse alla "funzione sostegno" (gruppi H, incontri con l'équipe, consigli di classe, ecc. necessarie per lo svolgimento del tirocinio); tali attività devono essere in ogni caso condotte nel rispetto dell'autonomia operativa del personale scolastico e con particolare riguardo alla dignità personale degli alunni coinvolti;
 - b. individua le classi nelle quali potrà essere svolta l'attività di tirocinio, in sintonia con gli obiettivi descritti in premessa;
3. Il Dirigente o Coordinatore Didattico dell'ISTITUTO firma il "libretto di tirocinio" al termine del percorso, e, se designato dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30 settembre 2011, diventa parte della commissione d'esame finale del CSS.

Art. 4 – Obblighi dei tirocinanti

1. Il tirocinante ha l'obbligo di:
 - a) concordare con la Scuola ospitante i tempi e le modalità della presenza, nel rispetto dell'organizzazione didattica generale e delle varie attività della Scuola;
 - b) assicurare il rispetto del segreto d'ufficio per ogni informazione relativa agli alunni osservati nell'attività di tirocinio;
 - c) chiedere, nel caso di utilizzo di dati sensibili, l'autorizzazione del dirigente scolastico e delle famiglie interessate, garantendo la non riconoscibilità dei soggetti coinvolti.

Art. 5 – Contributo DM 93/2012

1. Il DILL si impegna a versare all'Istituto scolastico che accoglie i corsisti tirocinanti il contributo previsto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DM 93/2012.
2. L'importo massimo di tale contributo è pari a 300 euro lordi (trecento euro lordi) per chi completa il tirocinio come previsto. Tale importo sarà proporzionato al numero effettivo di ore svolte nel caso di corsisti che non completino il percorso di tirocinio.

Art. 6 – Assicurazione

1. Ogni tirocinante autorizzato a partecipare alle attività scolastiche, comunque definite dalla presente convenzione, gode della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'INAIL, nella forma di "gestione per conto dello Stato" e nei limiti e modalità stabilite dal DPR 1124/1965 e sarà assicurato a carico dell'Università per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia del Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 8 - Gestione salute e sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, le parti concordano che gli obblighi ed adempimenti stabiliti al D. Lgs. 81/2008 per il Datore di lavoro sono in capo al datore di lavoro del soggetto ospitante che è tenuto ad applicare al tirocinante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza previste dalle vigenti disposizioni. Restano in capo all'Università la sola formazione generale del tirocinante in materia di sicurezza di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ove questa sia prevista in relazione alle attività svolte dal tirocinante e la conseguente esposizione a rischio.

Art. 9 - Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere prorogata per uguale periodo tramite scambio di intenti tra le parti, da inviarsi tramite posta elettronica certificata PEC almeno 30 giorni prima della scadenza. Le parti potranno recedere dal presente accordo previo preavviso da comunicarsi con anticipo di almeno sei mesi, tramite posta elettronica certificata PEC. In caso di recesso anticipato dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività che hanno avuto inizio.
2. La convenzione si intende non applicabile qualora l'ISTITUTO non venga incluso nell'elenco telematico delle Istituzioni accreditate ad accogliere i tirocinanti che sarà predisposto ed aggiornato annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Essa è ugualmente rescissa nel caso l'ISTITUTO sia espunto da detto elenco per decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta al venir meno delle condizioni previste per l'inserimento in detto elenco di cui all'art. 12.2 del D.M. 249/2010, o in caso di mancato rispetto della convenzione.
3. L'attivazione dei CSS è subordinata ad autorizzazione ministeriale. La presente Convenzione viene applicata in ragione dell'effettiva attivazione dei CSS nei vari anni accademici.
4. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa al Giudice competente.
2. Per tutto ciò che non è espressamente convenuto si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione verrà inviata dall'ISTITUTO all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con notifica all'Università degli Studi di Udine.

Per il Dipartimento di Lingue Letterature
Comunicazione formazione e società

Prof.ssa Fabiana Fusco

Per l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Magrini –
Marchetti"
Il Dirigente/Il Coordinatore Didattico

Dott. Marco Tommasi

UDINE

GEMONA

Firmato digitalmente da:

FUSCO FABIANA

Firmato il 14/09/2022 15:37

Seriale Certificato: 785585

Valido dal 04/10/2021 al 04/10/2024

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

